Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2335

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

18/12/2022 - 06:32

Indice

1. DDL S. 2335 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 2335 5
1.3. Trattazione in Commissione 9
1.3.1. Sedute 10
1.3.2. Resoconti sommari 11
1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 12
1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 193 (pom.) del 16/11/2021 13

1. DDL S. 2335 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2335
XVIII Legislatura

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

Iter
16 novembre 2021: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.2335	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Sergio Romagnoli (M5S)
Cofirmatari
Nunzia Catalfo (M5S)
Sergio Vaccaro (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Donatella Agostinelli (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Alberto Airola (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Laura Bottici (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Antonella Campagna (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Daniela Donno (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Agnese Gallicchio (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Felicia Gaudiano (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Barbara Guidolin (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Gabriele Lanzi (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Gaspare Antonio Marinello (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Susy Matrisciano (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Gisella Naturale (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Simona Nunzia Nocerino (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Vincenzo Presutto (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Ruggiero Quarto (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Iunio Valerio Romano (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Paola Taverna (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Danilo Toninelli (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Fabrizio Trentacoste (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Orietta Vanin (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Mauro Coltorti (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)
Sergio Puglia (M5S) (aggiunge firma in data 4 novembre 2021)
Giorgio Fede (M5S) (aggiunge firma in data 12 gennaio 2022)

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 luglio 2021**; annunciato nella seduta n. 352 del 28 luglio 2021.

Classificazione TESEO

LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Articoli

ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Art.2), CREDITO DI IMPOSTE (Art.2), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.4), AGENZIA ITALIANA PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D' IMPRESA - INVITALIA SPA (Art.5), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.5), FONDI DI BILANCIO (Art.6), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.6, 7), DECRETI MINISTERIALI (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Stefano Collina** (PD) (dato conto della nomina il 16 novembre 2021)
.

Assegnazione

Assegnato alla **10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)** **in sede redigente** il 5 agosto 2021. Annuncio nella seduta n. 356 del 5 agosto 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 11ª (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2335

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2335

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMAGNOLI** , **CATALFO** , **VACCARO** , **AGOSTINELLI** , **AIROLA** , **BOTTICI** , **CAMPAGNA** , **DONNO** , **GALLICCHIO** , **GAUDIANO** , **GUIDOLIN** , **LANZI** , **MARINELLO** , **MATRISCIANO** , **NATURALE** , **NOCERINO** , **PRESUTTO** , **QUARTO** , **ROMANO** , **TAVERNA** , **TONINELLI** , **TRENTACOSTE** , **VANIN** , **COLTORTI** e **PUGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2021

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si propone di porre in essere meccanismi volti a prevenire e quanto più possibile a limitare il fenomeno delle cosiddette delocalizzazioni, ovvero la cessazione delle produzioni sul territorio italiano e il loro trasferimento in Paesi esteri, da parte di imprese beneficiarie di contributi pubblici; fenomeno che ha assunto negli ultimi anni una frequenza sempre più preoccupante.

È innegabile che negli ultimi anni l'economia italiana stia vivendo una fase di radicale cambiamento e che molte aziende stanno attraversando una fase di gravissima difficoltà.

Le sempre più numerose crisi industriali, con conseguente chiusura degli insediamenti produttivi e messa in mobilità di un numero sempre maggiore di lavoratori, generano, non da oggi, gravi ripercussioni sul fronte occupazionale e sociale.

È appena il caso di ricordare come la pandemia da COVID-19, che da quasi due anni investe anche il nostro Paese, non abbia fatto altro che peggiorare ulteriormente la situazione, nonostante i molti e importanti interventi di sostegno posti in essere.

Il fenomeno delle « delocalizzazioni » (dalla Whirlpool alla Gkn, dalla Gianetti alla Timken o alla Elica, solo per citare i casi più tristemente famosi) si inserisce in questo già difficile contesto comportando, ogni qualvolta si verifica, oltre ad un'ovvia gravissima ricaduta occupazionale sul territorio interessato (considerando anche gli indotti), un avanzamento dei processi di desertificazione industriale nonché di impoverimento del *know-how* e spesso, indirettamente, uno spreco di risorse pubbliche.

Le normative poste in essere finora a contrasto del fenomeno delle delocalizzazioni hanno puntato soprattutto sulle misure sanzionatorie nei confronti delle imprese che delocalizzano ma, pur essendo severe ed importanti, non sembrano aver sortito l'effetto che si proponevano.

Il presente disegno di legge vuole essere un tentativo di approcciare il problema « delocalizzazioni » da un altro punto di vista: non tanto punire chi delocalizza, quanto e soprattutto premiare le aziende che rimangono sul territorio o riportano le attività produttive in Italia.

L'articolo 1 specifica che, ai fini del presente disegno di legge, si intende per « delocalizzazione » il trasferimento, entro cinque anni dalla conclusione degli investimenti per i quali è stato concesso un contributo pubblico in conto capitale**,** da parte dell'impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, della produzione, già in essere in unità produttive con sede in Italia, presso un'unità produttiva ubicata in uno Stato estero anche appartenente all'Unione europea, a seguito della riduzione dei livelli produttivi presso la suddetta unità in Italia e della conseguente riduzione dei livelli di occupazione. Si intende inoltre per « delocalizzazione » anche il trasferimento attuato tramite la

cessione di un ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con la riduzione o la messa in mobilità del personale dell'impresa.

Gli articoli 2 e 3 prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino a un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta in favore:

delle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo;

delle imprese italiane che abbiano rilocalizzato all'interno del territorio nazionale le proprie attività produttive o commerciali ubicate in uno Stato europeo o extra-europeo o già delocalizzate in tutto o in parte in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti. Si specifica che in tal caso le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni.

Alle medesime imprese l'articolo 4 riconosce, con rifermento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato instaurati, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Al fine di fornire alle imprese un punto di riferimento unico per tutti gli adempimenti amministrativi connessi al processo di rilocalizzazione, l'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA dell'Ufficio unico per la rilocalizzazione delle imprese.

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il contrasto alla delocalizzazione, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato al sostegno di progetti di rilancio di attività e di *asset* di grandi imprese e complessi industriali, operanti nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi.

Infine, gli articoli 7 e 8 recano le disposizioni di attuazione e la copertura finanziaria.

In conclusione, abbiamo la possibilità di preservare il *Made in Italy* scongiurando le delocalizzazioni, in modo da stimolare la crescita e farci finalmente uscire dalla crisi economica e così da preservare le competenze e il capitale umano. Ma serve un cambio radicale di paradigma.

A tal fine, si auspica un celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per « delocalizzazione » il trasferimento, entro cinque anni dalla conclusione degli investimenti per i quali è stato concesso un contributo pubblico in conto capitale**,** da parte dell'impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, della produzione, già in essere in unità produttive con sede in Italia, presso un'unità produttiva ubicata in uno Stato estero anche appartenente all'Unione europea, a seguito della riduzione dei livelli produttivi presso la suddetta unità in Italia e della conseguente riduzione dei livelli di occupazione. Si intende parimenti per « delocalizzazione » anche il trasferimento attuato tramite la cessione di un ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con la riduzione o la messa in mobilità del personale dell'impresa.

Art. 2.

(Incentivi fiscali)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo è attribuito un credito d'imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino a un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta.

2. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1 comporta la decadenza dal beneficio e la conseguente restituzione del credito d'imposta percepito nei cinque periodi d'imposta precedenti o, nel

caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito di imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito d'imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato sulla media dei valori del credito d'imposta ricevuto moltiplicata per il numero di anni di mancato rispetto del requisito fino al quinto.

Art. 3.

(Rilocalizzazione di imprese)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano rilocalizzato all'interno del territorio nazionale le proprie attività produttive o commerciali con sede in uno Stato europeo o extra-europeo o già delocalizzate in tutto o in parte in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima che sia decorso tale termine, comporta la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 2, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

Art. 4.

(Esonero contributivo)

1. Alle imprese di cui agli articoli 2 e 3 è riconosciuto, con rifermento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato instaurati, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 5.

(Ufficio unico per la rilocalizzazione delle imprese)

1. Presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA è istituito l'Ufficio unico per la rilocalizzazione delle imprese, cui sono assegnati i seguenti compiti:

a) gestione di tutte le pratiche legate alla rilocalizzazione delle imprese e finalizzate alla concessione dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge;

b) monitoraggio delle delocalizzazioni di impianti produttivi da parte delle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che hanno beneficiato di contributi pubblici;

c) cura delle procedure per la restituzione dei benefici fruiti dalle imprese di cui alla lettera *b)*;

d) redazione periodica di rapporti sulle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e sui risultati delle stesse, da inviare alle pubbliche amministrazioni interessate e alle Camere.

Art. 6.

(Fondo per il contrasto alla delocalizzazione)

1. Al fine di promuovere interventi volti a contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e di delocalizzazione produttiva di grandi imprese e complessi industriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il contrasto alla delocalizzazione, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno di progetti di rilancio di attività e di beni patrimoniali di grandi imprese e complessi industriali, operanti nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati ed aventi un organico pari almeno a 250 dipendenti, interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalità di un loro ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 7.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge pari a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2335
XVIII Legislatura

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente
N. 193 (pom.)
16 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 193 (pom.) del 16/11/2021

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
193ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il vice ministro Alessandro TODDE risponde all'interrogazione n. 3-02848 della senatrice Alessandrini, sulla crisi dell'azienda umbra Fattorie Novelli, evidenziando che, con riferimento alle vicende del Gruppo Novelli e della società Alimentitaliani,il citato Gruppo iniziò la produzione di pane per iniziativa dell'omonimafamiglia, diventando in breve un'industria agroalimentare con una propria rete divendita in tutta Italia.Ripercorre indi le fasi di sviluppo aziendale, che ha registrato un ampliamento dell'offerta mediante la commercializzazione di ulteriori nuoviprodotti oltre a quelli da forno.Il Gruppo è così diventato uno dei principali *leader* del settore e ha acquisitonuove sedi in Umbria (Amelia-Spoleto e Terni) e nel Lazio.In seguito, il Gruppo ha subito una forte crisi finanziaria che ha comportato lanecessità di una istanza di concordato preventivo, sino ad arrivare alla cessionedell'intera azienda nel 2016 ad una nuova società: Alimentitaliani. Ceduti icomplessi aziendali, com'è stato ricordato anche dalla senatrice interrogante, ilGruppo Novelli è stato dichiarato fallito e successivamente anche la societàAlimentitaliani ha subito la stessa sorte.
Precisa quindi che l'ultima riunione del tavolo di crisi istituito a riguardo presso il Ministero dellosviluppo economico si è avuta il 24 luglio 2018. Riferisce che in quell'occasione i rappresentanti delMinistero dello sviluppo economico invitarono le due curatele a trovare un accordonell'interesse della continuità aziendale e dell'occupazione.Rende noto che, ad oggi, dopo un accordo tra le due curatele, il ramoproduttivo delle uova è stato oggetto di un bando tramite gara pubblica. Inproposito, precisa tuttavia che la prima asta per la vendita del"ramo uova" è andata deserta e che la prossima ci sarà a fine dicembre.
Per quanto attiene alle richieste di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sentito il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, informa che lo scorso 28 ottobre si è tenuto l'esame congiunto perl'accesso alla CIGS per l'area di crisi industriale complessa di cui all'articolo 44,comma

11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a favore di 39 unità lavorative - di cui 5occupate presso il sito di Amelia e 34 occupate presso il sito di Terni - rimaste ancorain carico alla procedura, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 13 novembre 2021.In conclusione, per quanto di competenza, conferma la disponibilità, ove richiesto e qualora ne sussistano le condizioni, allariapertura di uno specifico tavolo di confronto, volto ad individuare interventiconcreti a sostegno della filiera nel suo complesso e conseguentemente anche deilavoratori coinvolti.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la Vice Ministro per la risposta e si dichiara soddisfatta. Dà atto peraltro alla Vice Ministro di aver costantemente manifestato interessamento per il territorio umbro e si augura che sia presto riconvocato il tavolo di confronto, specialmente per tutelare l'occupazione della provincia di Terni, già sede di un'area di crisi industriale complessa. Si riserva infine di farsi portavoce delle informazioni ricevute in questa sede presso le parti interessate.

Il PRESIDENTE, ringraziato il vice ministro Alessandra Todde, dichiara concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(2021) *RUOTOLO ed altri. - Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali*
(2335) *ROMAGNOLI ed altri. - Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive*
(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente GIROTTO (*M5S*), in sostituzione del relatore Collina, riferisce sui disegni di legge nn. 2021 e 2335, in materia di contrasto alle delocalizzazioni, rilevando in premessa che i due testi, seppur con un analogo obiettivo, hanno un approccio normativo differente, in quanto il disegno di legge n. 2021 reca novelle al decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto "decreto dignità"), mentre il n. 2335 introduce direttamente una nuova disciplina.
Osserva in particolare che l'articolo 1 del disegno di legge n. 2021 novella il Capo II del "decreto dignità", inserendo nuovi articoli e modificando quelli vigenti. Nello specifico, si inserisce l'articolo 4-*ter* con le definizioni di "contributo in conto capitale" e di "delocalizzazione". Fa notare quindi che anche l'articolo 1 del disegno di legge n. 2335 reca la definizione di "delocalizzazione". Precisa tuttavia che l'atto Senato 2021 abroga contestualmente il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 87 del 2018, recante un'altra definizione di delocalizzazione; si domanda dunque se analoga abrogazione debba essere prevista anche dal disegno di legge n. 2335.
Evidenzia poi che l'atto Senato n. 2021 introduce l'articolo 4-*quater*, secondo cui nei provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale, le pubbliche amministrazioni precisano i riferimenti normativi concernenti le delocalizzazioni e le cause di decadenza e acquisiscono dai soggetti beneficiari del contributo una dichiarazione nella quale è attestata l'assenza di delocalizzazione. Il nuovo articolo 4-*quinquies* istituisce il Nucleo operativo per il contrasto alle delocalizzazioni degli impianti produttivi presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di monitorare le delocalizzazioni di impianti produttivi e riferire periodicamente alle amministrazioni coinvolte.
Sottolinea altresì che il disegno di legge n. 2021 sostituisce, nella legislazione vigente inerente i limiti alle delocalizzazioni, la locuzione "aiuto di Stato" con "contributo in conto capitale", per adeguarla alle novelle apportate. Si inserisce inoltre un nuovo articolo 6, sempre nel decreto-legge n. 87 del 2018, che istituisce il Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di lavoratori, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda, subentrandone nella gestione, per il mantenimento della continuità produttiva, qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di

chiusura che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive. Vengono altresì modificate le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 87 sulla restituzione del beneficio dell'*iper* ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni e si inserisce un nuovo articolo inerente le condizioni per usufruire di benefici e agevolazioni per l'internazionalizzazione delle imprese, prevedendo che tali benefici non si applichino ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento nel territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori.
Quanto al disegno di legge n. 2335, riferisce che, oltre alla definizione di "delocalizzazione", esso reca all'articolo 2 incentivi fiscali in termini di credito di imposta per le imprese che svolgono tutto il processo produttivo nel territorio nazionale, pena la perdita del beneficio. Quest'ultimo, in base all'articolo 3, spetta anche alle imprese italiane che abbiano rilocalizzato all'interno del territorio nazionale le proprie attività produttive o commerciali con sede in uno Stato europeo o extra-europeo o già delocalizzate in tutto o in parte in uno Stato europeo o extra-europeo. Ad entrambe le categorie di imprese è riconosciuto, con rifermento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato instaurati, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (articolo 4). Fa notare altresì che, analogamente al disegno di legge n. 2021, si prevede l'istituzione di un nuovo soggetto che monitori e riferisca sulle delocalizzazioni: in questo caso però, all'articolo 5, tali compiti sono affidati all'Ufficio unico per la rilocalizzazione delle imprese, istituito presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia).
Puntualizza inoltre, che l'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il contrasto alla delocalizzazione, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato al sostegno di progetti di rilancio di attività e di beni patrimoniali di grandi imprese e complessi industriali, operanti nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati ed aventi un organico pari almeno a 250 dipendenti, interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalità di un loro ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali. I successivi articoli 7 e 8 - conclude il relatore - attengono, rispettivamente alle disposizioni attuative e alla copertura finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente GIROTTO (*M5S*), relatore, ricorda preliminarmente che il 13 ottobre scorso la Commissione europea ha adottato la comunicazione in titolo, recante un pacchetto di misure con cui l'Unione e gli Stati membri intendono fronteggiare l'attuale impennata dei prezzi dell'energia. Nel precisare che l'aumento dei prezzi rischia di causare forti effetti negativi sulle famiglie e sulle imprese, rileva come lo scopo della comunicazione in esame sia di sostenere, all'interno dell'attuale quadro politico dell'Unione europea, le misure urgenti che gli Stati membri dovranno adottare in tempi brevi al fine di tutelare i consumatori vulnerabili e attenuare gli effetti sull'industria delle fluttuazioni dei prezzi.

In relazione alla tempestività con cui gli Stati membri stanno rispondendo alla contingente crisi energetica, sottolinea come l'Italia sia riuscita a stare al passo con la sfida prospettatasi già grazie all'adozione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130. Al riguardo, auspica che tale provvedimento sia solo propedeutico all'adozione di misure strutturali che consentano di realizzare davvero la transizione ecologica, accompagnando i cittadini utenti e le imprese in questo processo.

Evidenzia poi che la Commissione europea ha, in primo luogo, analizzato le cause dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, individuandone una nel forte aumento della domanda mondiale di gas, parallela alla ripresa economica, che non è però stata accompagnata da un corrispondente aumento dell'offerta. Dopo aver rilevato che i volumi di gas in arrivo dalla Russia sono inferiori alle previsioni, con una conseguente tensione del mercato con l'avvicinarsi della stagione fredda, segnala che anche i ritardi nella manutenzione delle infrastrutture durante la pandemia hanno inciso sull'approvvigionamento. Inoltre, i prezzi dell'energia elettrica sono aumentati anche per effetto delle condizioni meteorologiche stagionali che si sono tradotte in una minore produzione di rinnovabili in Europa.

Riferisce quindi che il 2021 ha segnato un netto incremento anche del prezzo europeo del carbonio, seppur di gran lunga inferiore al rincaro del gas, che incide nove volte di più sul prezzo dell'energia elettrica. L'aumento è dovuto alla maggiore domanda di quote di emissioni, ma anche i prezzi elevati del gas contribuiscono a far salire il prezzo del carbonio. Il sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) prevede misure di salvaguardia in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi, ma al momento non sussistono le condizioni per attivarle. Fa notare poi che la Commissione si è impegnata a monitorare i prezzi del carbonio poiché questo rappresenta un incentivo essenziale per il passaggio a energie rinnovabili più economiche, a edifici più efficienti e performanti sotto il profilo energetico e a fonti di energia a basse emissioni di carbonio, aiutando così nel lungo periodo a ridurre i prezzi all'ingrosso e a rendere il sistema energetico più flessibile ed in grado di resistere alla volatilità dei prezzi durante la transizione. Ritiene peraltro doveroso ricordare che in Italia l'impatto dell'incremento dei costi energetici è stato contenuto anche grazie alla presenza di numerosi impianti da fonti rinnovabili nel sistema elettrico, in particolare per le utenze domestiche e non domestiche che hanno autoprodotto l'energia consumata, come ricordato anche durante le audizioni sul citato decreto-legge n. 130 del 2021. Osserva comunque che il gas naturale riveste ancora un ruolo fondamentale, rappresentando circa un quarto del consumo complessivo di energia nell'Unione e l'attuale situazione testimonia l'urgenza con cui è necessario superare l'attuale modello energetico fossile, inquinante e centralizzato, garantendo la reale partecipazione e corretta concorrenza tra le diverse tecnologie che operano nel mercato elettrico.

Focalizza poi l'attenzione sulle conseguenze dell'inasprimento dei prezzi nei confronti delle persone in condizioni di povertà energetica e delle famiglie a reddito basso e medio-basso. Dopo aver citato alcuni dati forniti dalla Commissione europea sul tasso di povertà energetica nel 2020 rispetto all'anno precedente, si sofferma sulle ripercussioni significative anche per l'industria e le PMI, nonché sulle catene di approvvigionamento in Europa e nel mondo, rimarcando che sono particolarmente colpite le industrie ad alta intensità energetica, assai diffuse in Italia.

Oltre agli interventi nel breve periodo - prosegue il Presidente relatore - la comunicazione in esame anticipa una serie di misure coordinate a medio termine, per garantire una migliore preparazione di fronte alle fluttuazioni dei prezzi del gas e ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili. A tal proposito, menziona la proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia nell'UE, presentata nel luglio 2021, che mira a modernizzare il quadro allineandolo agli obiettivi climatici dell'Unione e garantendo l'equità sociale. La direttiva riveduta incoraggerebbe gli investimenti e l'uso di fonti rinnovabili e introdurrebbe la possibilità di deroghe mirate per sostenere le famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, in particolare durante la transizione verso un sistema energetico più pulito.

Sotto il profilo della vigilanza del mercato, la Commissione europea individua come fondamentale l'esigenza di prevedere i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento e garantire la trasparenza e l'integrità del funzionamento dei mercati, evitando possibili distorsioni della concorrenza

da parte delle imprese attive sui mercati europei del gas. Riferisce dunque che la Commissione sta conducendo indagini in via prioritaria su tutte le presunte pratiche commerciali anticoncorrenziali e ha incaricato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di elaborare una prima valutazione preliminare entro il 15 novembre e di analizzare, entro i primi mesi del 2022, gli scambi di quote di emissioni.

Fa presente altresì che, al fine di riuscire a proteggere anche in futuro i consumatori e le imprese vulnerabili, entro la fine dell'anno la Commissione proporrà una raccomandazione del Consiglio che fornirà agli Stati membri ulteriori orientamenti per affrontare al meglio gli aspetti sociali e occupazionali della transizione verde e garantirne l'equità. Un altro punto fondamentale illustrato dalla Commissione è la necessità di intensificare gli investimenti in energie rinnovabili, poiché con una maggiore quantità di rinnovabili nel sistema elettrico, i combustibili fossili più costosi saranno messi fuori mercato. A questo proposito, emerge l'esigenza che gli Stati membri accelerino le autorizzazioni riducendo lunghezza e complessità delle procedure, uno dei più gravosi ostacoli allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture per l'energia pulita. Occorre quindi sostenere l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile, per aiutare le famiglie a trarre vantaggio da fonti rinnovabili più economiche, e aumentare la produzione di apparecchiature per le rinnovabili.

Poiché l'efficientamento energetico richiede investimenti, rende noto che la Commissione europea ha preannunciato una proposta per migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare europeo, in modo da contribuire a contrastare la povertà energetica, e la volontà di raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di interconnessione elettrica del 15 per cento, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di ottobre 2014, al fine di attuare un'interconnessione fisica, completa ed efficiente con i mercati limitrofi e l'accesso transfrontaliero per i nuovi fornitori.

Avviandosi alla conclusione, riassume gli impegni della Commissione europea, quali: la pubblicazione nel 2022 di orientamenti sulle modalità d'accesso alle procedure di autorizzazione per le rinnovabili; l'avvio, all'inizio del 2022, dei lavori sull'elaborazione di un codice di rete per la flessibilità sul versante della domanda; il completamento della revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per agevolare la realizzazione del *Green Deal* europeo al minor costo possibile; l'assistenza degli Stati membri per sfruttare al meglio le risorse finanziarie disponibili nel bilancio UE e *Next Generation EU*. In ultima analisi, ritiene che la Commissione europea abbia nuovamente confermato la propria ferma determinazione ad avanzare nella transizione verso la neutralità climatica e la decarbonizzazione del sistema energetico, sostituendo i combustibili fossili con energie rinnovabili e riducendo di conseguenza la dipendenza dalle importazioni di energia. L'obiettivo, di cui l'attuale situazione di rincaro dei prezzi delle materie prime energetiche è ulteriore conferma, sarà quello non solo di progredire verso l'energia pulita, ma di investire in soluzioni energetiche climaticamente neutre che permettano di creare un mercato efficiente, in cui la volatilità dei prezzi dell'energia e gli squilibri nell'offerta e nella domanda sono ridotte al minimo ed i prezzi stessi sono accessibili per tutti i consumatori.
Si augura pertanto che, in questa sede, si possa concludere l'esame con l'approvazione di una risoluzione che manifesti, nelle sedi opportune, l'attenzione e gli indirizzi del Parlamento.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) domanda se sia possibile porre particolare attenzione, nell'ambito delle attività sulle fonti energetiche rinnovabili, ai siti industriali dismessi, per i quali il procedimento autorizzatorio dovrebbe essere più semplice rispetto alle aree nuove.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) conferma che tale orientamento è già previsto nella normativa vigente, ma potrà essere opportunamente ribadito in questa sede.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.